

prodotto cdr per il termovalorizzatore di Gioia Tauro gli impianti di Lamezia Terme, di Gioia Tauro, di Siderno, di Reggio Calabria e di Crotone, sebbene in misura inferiore alle rispettive potenzialità, complessivamente, pari a 331 mila tonnellate/anno.

In conclusione, l'effettivo funzionamento degli impianti di produzione di cdr, nell'anno 2008 — che si deve comunque ritenere rappresentativo di un anno tipo, con questi impianti e queste gestioni — ha prodotto solo circa 97 mila tonnellate di cdr, più o meno raffinato, che è stato avviato per la combustione all'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro, a fronte dell'anzidetta potenzialità.

Tali dati rendono evidente il sottoutilizzo degli impianti di produzione del cdr, con conseguente spreco di investimenti e di risorse e danno conto del fatto che in Calabria, su oltre 920 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani, prodotti annualmente, solo poco più del 10 per cento ha una destinazione diversa da quella delle discarica, in quanto destinata, come cdr, all'impianto di incenerimento di Gioia Tauro.

La soluzione per la gestione integrata del ciclo integrato dei rifiuti non può essere data dal trattamento meccanico-biologico che, come si è detto, costituisce un trattamento « intermedio » e « non finale » di smaltimento dei rifiuti, da cui originano ulteriori passaggi, quali il conferimento in discarica, in larga parte, e nel termovalorizzatore di Gioia Tauro, in minima parte.

Inoltre, tali passaggi comportano un notevole « traffico di rifiuti » in una regione orograficamente complessa — per di più — caratterizzata dalla presenza di fenomeni di inquinamento mafioso in ogni attività economica, ivi compresa quella del trasporto dei rifiuti.

Sul punto si tornerà ancora di seguito, nell'ambito della valutazione dell'efficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria.

Comunque — sin d'ora — si può dare atto del fatto che la regione Calabria si caratterizza: 1) per l'assenza della raccolta differenziata a livelli quantitativi degni di rilevanza; 2) per la presenza di un unico impianto tecnologico di smaltimento dei rifiuti con produzione di energia, quello di Gioia Tauro, che tuttavia, a dispetto delle maggiori potenzialità smaltisce solo circa il 10 per cento del totale della produzione annua dei rifiuti della regione.

In tale contesto si assiste alla presenza abnorme e diffusa sull'intero territorio regionale di siti e discariche abusive, che costituiscono la valvola di scarico, ovvero la risposta a un sistema di raccolta e di smaltimento del tutto insufficiente, oltre che inefficiente.

A questo punto, rispetto al tema della raccolta differenziata, vanno richiamati i valori obiettivo, come già previsti dal decreto legislativo 152 del 2006 e dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, cioè, almeno il 35 per cento entro il 31 dicembre 2006; almeno il 40 per cento entro il 31 dicembre 2007; almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2008; almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011.

È facile constatare che il dato ufficiale del 12-13 per cento, riferito alla regione Calabria, presenta una differenza rispetto all'obiettivo di legge di oltre trenta punti percentuali; la variazione percentuale

2007-2008 risulta — secondo il « rapporto ISPRA »- del 3,6 per cento, un tasso di crescita decisamente più basso rispetto ad altre realtà regionali, in difficoltà anch'esse nello smaltimento dei rifiuti urbani (Sardegna +6,9 per cento, Campania + 5,5 per cento).

La raccolta differenziata pro-capite in Calabria è di 58,2 kg/abitante per anno, laddove la media nazionale è di 165,5 e quella del sud Italia di 72,7.

In ambito provinciale non vi sono differenze sostanziali tra le diverse province della Calabria, pur se — almeno secondo i dati ufficiali — va segnalata la forbice tra il dato migliore della provincia di Catanzaro, pari al 15,7 per cento e quello peggiore della provincia di Vibo Valentia, attestato solo all'8,8 per cento.

In realtà — come si è posto sopra in evidenza — si tratta di dati che, benché ufficiali, non sono pienamente attendibili, alla luce di quanto è emerso dalle indagini effettuate dalla Corte dei conti, sicché la situazione della raccolta differenziata in Calabria è ancora più deludente rispetto ai dati ufficiali sopra rappresentati.

II — La suddivisione della Calabria in tre aree

Il sistema impiantistico regionale trae le sue origini dal piano gestione rifiuti del 1998, adottato nel 2001, e dai successivi aggiornamenti del 2002 e del 2004.

Il nuovo piano gestione rifiuti del 2007, nel rimodulare le precedenti previsioni, ha delimitato gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) — rifiuti, in ossequio al TUA 152 del 2006 e alla legge 296 del 2000, facendoli coincidere con i territori delle cinque province e prevedendo l'autonomia di ogni singola provincia.

In particolare, il piano gestione rifiuti 2007, approvato con OCD n. 6294 del 30 ottobre 2007, pubblicata sul BURC del 14 novembre 2007, ha confermato la realizzazione della nuova impiantistica nella porzione di territorio regionale ad oggi deficitaria e, cioè, nella provincia di Cosenza e nel nuovo ATO 4, che comprende la provincia di Vibo Valentia, nonché migliorie sugli impianti esistenti — volte ad aumentare il livello di efficacia ed efficienza del sistema — e la realizzazione di una serie di discariche per rifiuti non pericolosi.

In origine, il commissario delegato aveva affrontato il problema dei rifiuti in Calabria, mediante l'adozione di diversi piani regionali di gestione, che — tra l'altro — hanno previsto la suddivisione del territorio regionale in tre macroaree:

1) la « Calabria Nord », che comprende buona parte della provincia di Cosenza — ma non tutta — in quanto ne è stata esclusa la Calabria del nord-est e, cioè, il comune di Rossano, con trentacinque comuni della Sibaritide, e la provincia di Crotona, entrambe incluse nell'area « Calabria Sud »;

2) la « Calabria Centro », che comprende le province di Catanzaro e di Vibo Valentia;

3) la « Calabria Sud », che comprende naturalmente tutta la provincia di Reggio Calabria ma, a dispetto della loro collocazione

geografica comprende, oltre alla zona di Rossano (CS), anche la provincia di Crotone che, viceversa, per la loro posizione geografica, avrebbero dovuto essere collocate nel sistema « Calabria Nord ».

Tenuto conto del fatto che non si tratta di aree omogenee e che sussistono comunque seri problemi di viabilità, non sono chiari i criteri di tale suddivisione del territorio calabrese, che appare del tutto ingiustificata.

Detto ciò, va posto subito in evidenza che sussiste una netta discrasia tra quanto previsto nei piani Regionali di gestione e quanto effettivamente realizzato.

II.1 — Il sistema « Calabria Nord »

Il sistema « Calabria Nord » prevedeva: 1) la realizzazione di quattro impianti di selezione dei rifiuti, con annesse « discariche di servizio », destinate a ricevere i rifiuti dopo il loro trattamento da realizzarsi, rispettivamente nella originaria convenzione, nel territorio dei comuni di Bisignano, di Castrovillari, di Acquappesa, di Rende e uno di stoccaggio da realizzare a San Marco Argentano ; 2) la realizzazione nella provincia di Cosenza di un termovalorizzatore, destinato a bruciare cdr, dopo l'individuazione del relativo sito da parte del commissario, il quale sul punto aveva assunto un preciso obbligo contrattuale e che, da ultimo, dopo varie, quanto vane ricerche, presso vari comuni della provincia di Cosenza, aveva individuato il territorio del comune di Bisignano.

In data 20 ottobre 2000, era stato stipulato un contratto di appalto, denominato « convenzione », tra il commissario delegato e l'ATI Foster Wheeler Power System Inc., Consorzio Etruria Scarl, Foster Wheeler Italiana SpA, Gesenu SpA, Impresa A. Cecchini & C. Srl e Due Erre SpA, per l'attuazione della concessione con la progettazione, costruzione e gestione del sistema integrato denominato « Calabria Nord », a fronte di un corrispettivo previsto dell'importo di oltre 300 milioni di euro.

Tuttavia, nonostante i precisi impegni contrattuali assunti, nessuna opera è stata realizzata, a causa dell'opposizione dei comuni interessati e dell'incapacità di superare tali opposizioni, a dispetto degli ampi poteri che il legislatore e le varie ordinanze del presidente del consiglio dei ministri hanno riconosciuto al commissario delegato per l'emergenza rifiuti.

In particolare — come hanno riferito il dottor Chiaravalloti e il prefetto Sottile, già commissari delegati, nel corso delle loro audizioni — l'opposizione delle popolazioni locali ha impedito alle amministrazioni comunali interessate di dare corso all'esecuzione degli impegni contrattuali ritualmente assunti dalla parte pubblica.

In tale contesto, nel sistema « Calabria Nord » — che comprende la provincia di Cosenza, ad esclusione di Rossano — non solo non è stato realizzato alcun impianto di trattamento dei rifiuti (rsu e raccolta differenziata), ma non è stato realizzato neanche il previsto termovalorizzatore di Bisignano (CS), nonostante che per tutti gli impianti anzidetti sia stato concluso un regolare contratto di appalto

tra il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la ATI « Calabria ambiente SpA », a seguito della gara espletata (vedi « Pro memoria » (doc n. 218/2), predisposto dal dottor Goffredo Sottile, già commissario delegato per l'emergenza rifiuti (luglio 2008 – luglio 2010).

È accaduto che alla sottoscrizione del contratto di appalto (« convenzione ») non ha fatto seguito la consegna dei siti da parte dell'ufficio del commissario delegato il quale, peraltro, per la costruzione dell'inceneritore, aveva cercato di individuare una rosa di siti alternativi e, cioè, quello di San Marco Argentano, di Altilia, di Cellara, prima di indicare quello di Bisignano.

Iniziative tutte fallite, a causa delle forti manifestazioni di protesta delle popolazioni di tutti i comuni interessati.

Per dare l'idea della situazione che si era venuta a creare, è sufficiente considerare – come si legge nella nota del dottor Giuseppe Chiaravalloti, già commissario delegato per l'emergenza rifiuti (aprile 2000 – aprile 2004), pervenuta a questa Commissione in data 11 novembre 2010 – che i consigli comunali di Cellara e di Bisignano, dopo aver deliberato all'unanimità, la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione nel loro rispettivo territorio, hanno revocato la relativa disponibilità, a seguito delle manifestazioni di piazza

Ancora, a pagina 89 del lodo arbitrale – di cui si dirà di seguito (doc. 616/5) – si legge che, a sua volta, la stessa società concessionaria « Calabria ambiente SpA », pur non essendovi tenuta in forza del contratto stipulato, dopo aver espletato indagini tecniche preliminari, aveva indicato nel comune di S. Caterina Albanese due siti alternativi rispetto a quelli individuati dal commissario in altri comuni per allocare il termovalorizzatore, dichiarando, comunque, « la disponibilità a provvedere alla realizzazione del termovalorizzatore in ogni altro sito, che avesse presentato le necessarie caratteristiche e qualità ». Ma l'iniziativa della società concessionaria non aveva sortito esito alcuno.

E così, a conferma di quanto sopra rappresentato, il dottor Goffredo Sottile – nel corso della sua audizione in data 1° dicembre 2009 – ha riferito che a Bisignano (CS) si era verificata una rivolta di popolo, « perché a Bisignano non lo voleva nessuno », sicché la realizzazione del termovalorizzatore era stata sospesa.

In effetti, tutto è stato inutile, posto che nessun comune della provincia di Cosenza ha voluto il termovalorizzatore nel proprio territorio e neanche gli stessi impianti di trattamento, sempre a motivo dell'opposizione delle popolazioni locali.

Tale inadempimento ha determinato la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto da parte di un collegio arbitrale che, con sentenza in data 24 maggio 2007, ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Protezione Civile, commissario delegato per l'emergenza rifiuti al risarcimento dei danni provocati alla società appaltatrice, Calabria ambiente SpA, nella misura del 10 per cento dell'importo del contratto di appalto, pari ad euro 30.430.985,42, oltre interessi e spese.

Nel lodo arbitrale (doc. 616/5, pagina 93), il collegio, premesso che l'obbligo di mettere a disposizione i siti e le aree gravava sul concedente, ritiene imputabile a quest'ultimo l'inadempimento contrattuale, posto che « le difficoltà e criticità opposte dai comuni e/o

dalla comunità interessate dalla localizzazione degli impianti e/o dalla realizzazione dei siti » erano note al commissario, al momento della stipula della relativa « convenzione », sottoscritta dalle parti in data 20 ottobre 2000, e del successivo « atto aggiuntivo », sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2001.

A questo punto va sottolineato che, all'epoca della conclusione dei contratti di appalto delle opere comprese, rispettivamente, nei sistemi « Calabria Nord », « Calabria Centro » e « Calabria Sud » commissario delegato per l'emergenza rifiuti era il dottor Giuseppe Chiaravalloti il quale, al contempo, rivestiva anche la carica di presidente della regione Calabria (dal 14/04/2000 al 27/07/2004).

Secondo i primi giudici, i fenomeni di contestazione locali non rappresentavano un evento sopravvenuto non previsto, né prevedibile e, comunque, non possedevano i connotati della forza maggiore o del caso fortuito, tali da escludere la responsabilità del commissario (articolo 1218 c.c.) il quale, avendo svolto sul territorio una preventiva campagna di studi per l'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione dell'impianto di incenerimento, aveva avuto modo di cogliere gli umori contrari delle amministrazioni comunali interessate e, almeno in teoria, sarebbe stato in grado di intervenire, in virtù della carica di presidente della regione ricoperta, per convincere le amministrazioni locali della bontà delle opere che andava a realizzare, posto che si avvaleva dell'opera di tecnici qualificati come ha ricordato, nel corso della sua audizione del 17 ottobre 2010, l'ingegnere Giovan Battista Papello, già responsabile del procedimento per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria.

Inoltre, nel lodo si sottolinea che i fenomeni di contestazione non si erano aggravati dopo la conclusione definitiva del contratto di appalto e, dunque, costituivano un « evento gestibile ».

Del resto, nel contesto sopra rappresentato, il dottor Chiaravalloti, dopo la stipula dell'« atto aggiuntivo » del 18 dicembre 2001, aveva tenuto in piedi due tavoli posto che, per un verso, aveva ritenuto di procedere « nel senso di valorizzare forme di partecipazione collaborativa fra i soggetti interessati » e, per altro verso, aveva dato « ampia riassicurazione alla concessionaria sulla eseguibilità dell'intervento e sulla governabilità degli eventi già noti ».

Evidentemente, il dottor Chiaravalloti aveva le sue buone ragioni per essere sicuro di riuscire a ottenere il consenso dei suoi concittadini elettori per la realizzazione di tutte le opere previste nel sistema.

Ciò non è avvenuto e, così, la sentenza del collegio arbitrale descrive una corsa affannosa dell'ufficio del commissario delegato alla ricerca di siti alternativi, con « perizia di variante del sistema integrato di smaltimento Calabria Nord », che hanno portato il dottor Chiaravalloti a individuare nuovi siti alternativi, ubicati nei territori dei comuni di Figline Vigliaturo, Cetraro e Paola, in cui realizzare gli impianti per la produzione del cdr e per la valorizzazione della raccolta differenziata, nonché le stazioni di trasferimento dei rsu, svincolando i suddetti impianti da quello del termovalorizzatore di cdr.

L'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) — alla quale è poi subentrata la società Calabria ambiente SpA — a sua volta, aveva

predisposto i relativi progetti e, in data 19 settembre 2001, li aveva consegnati al commissario il quale, con ordinanza n. 1644 del 27 novembre 2001, aveva approvato la perizia di variante.

Ebbene, neanche queste opere sono state realizzate, per l'« opposizione » degli enti locali, nonostante i « poteri speciali » del commissario, attribuiti con ordinanza ministeriale n. 2856 dell'1 ottobre 1998, che gli consentivano tra l'altro « l'accesso alle aree interessate, in deroga all'articolo 16 comma 9 della legge 2 giugno 1995 n. 216, per le occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi ».

Comunque — concludono lapidariamente i primi giudici (pagina 100 del lodo) — « Il commissario non risulta avere adottato misure atte a rimuovere effettivamente e sostanzialmente le criticità delle comunità locali ».

In conseguenza di ciò, la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti non può che prendere atto del fatto che nessuno degli impianti previsti nel sistema « Calabria Nord » è stato realizzato, a causa di precise responsabilità del commissario delegato, come ritenute dal lodo arbitrale.

Allo stato, sul piano meramente processuale, va rilevato che avverso il lodo l'Avvocatura Generale ha adito la Corte di Appello di Roma, che ne ha sospeso l'esecuzione, fissando nel 2012 la trattazione nel merito (vedi doc. 218/2).

Il lodo è stato impugnato anche dalla società Calabria ambiente SpA, che ha chiesto la condanna della Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile, commissario delegato per l'emergenza ambientale — oltre che al pagamento della rivalutazione monetaria sull'importo di euro 1.948.366,78 — al rimborso della ulteriore somma di euro 22.090.207, pari al compenso forfettario spettante all'Impresa A. Cecchini & C. Srl per le prestazioni rese in favore dell'appellante. In ogni caso, la società ha chiesto di essere manlevata da tutte le eventuali domande che l'Impresa A. Cecchini & C. dovesse proporre per la corresponsione del compenso forfettario, pari al 5 per cento del fatturato della concessione relativa al sistema integrato di smaltimento « Calabria Nord » (doc. 616/6).

Comunque, all'esito di questa « brutta vicenda », nella provincia di Cosenza vi è « solo » un impianto di trattamento dei rifiuti (tmb), quello di Rossano contrada Bucita, che, tuttavia — a dispetto della sua collocazione geografica — si trova inserito nel sistema « Calabria Sud » (anziché nel sistema « Calabria Nord »).

L'impianto, gestito dalla TEC SpA, del gruppo Veolia, è deputato a trattare i rifiuti di trentacinque comuni della Sibaritide e riceve i rifiuti derivanti dal ciclo della raccolta differenziata (provenienti dalle operazioni di sfalcio e potatura, dalla raccolta porta, porta e dalle mense), nonché i rifiuti provenienti dall'indifferenziato, che attualmente rappresentano la frazione più ampia.

A rendere più complicata la situazione, vi è il fatto che il suddetto impianto di trattamento di Rossano non è dotato di linea di produzione di cdr: pertanto, il prodotto in uscita dall'impianto, il cosiddetto, « secco pressato » (Cat. Eur. rifiuti 19.12.12.), per poter essere utilizzato nel termovalorizzatore di Gioia Tauro (RC), abbisogna di essere ulteriormente lavorato in un impianto tecnologico di

selezione rsu con produzione di cdr, come ha riferito il prefetto di Cosenza, nella relazione in data 20 novembre 2009 (doc n. 169/1).

Anche in tal caso, si assiste a quella proliferazione di passaggi nel trattamento — già sopra posta in evidenza — che, lungi dal risolvere il problema dei rifiuti in Calabria, lo aggravano, allungandone a dismisura tempi e modalità di smaltimento, con aumento di costi e rischio di infiltrazioni malavitose nel trasporto dei rifiuti da un punto all'altro della Calabria (nord-sud ed est-ovest).

E così in modo emblematico, quanto paradossale — come si legge nelle « considerazioni sulle discariche presenti sul territorio Rossanese », in data 3 dicembre 2009, del dottor Leonardo Leone De Castris, procuratore della Repubblica di Rossano (doc. 200/1) e nelle comunicazioni rese da Francesco Filareto, sindaco di Rossano — nel corso della sua audizione in data 11 marzo 2010 — a Rossano accade che la discarica privata, gestita dalla società « Bieco », è ormai esaurita, mentre la discarica pubblica, gestita dalla TEC Veolia, è in fase di esaurimento, posto che — su disposizione del commissario per l'emergenza rifiuti, dottor Sottile — raccoglie gli « scarti di lavorazione » (codice CER 19. 12. 12.) e la « frazione organica stabilizzata » (codice CER 19. 05. 03.) di tutti gli impianti del sistema « Calabria Sud » gestiti dalla società TEC Veolia (Crotone, Gioia Tauro, Rossano, Sambatello, Siderno).

Tale situazione — come riferisce il sindaco di Rossano — ha provocato due gravi conseguenze: 1) l'enorme movimento giornaliero di ben 104 camion, provenienti da tutta la Calabria e diretti alla discarica pubblica di Rossano; 2) l'esaurimento di entrambe le discariche (pubblica e privata) di Rossano, che sta costringendo le autorità di quel comune a portare, addirittura, i propri rifiuti in altri impianti o in altre discariche (Alli, a Catanzaro, o Lamezia Terme), con significativi aumenti di costi e di tempi per il trasporto.

Peraltro, come si già detto, la discarica pubblica di Rossano raccoglie anche il « secco pressato » (codice CER 19. 12. 12.), costituito da materiale secco (imballaggi e materiale plastico leggero), che viene selezionato negli impianti e poi pressato per ridurre il volume, prima di finire in discarica, come si legge nel doc. 200/1 del procuratore della Repubblica in Rossano, ovvero di subire successive lavorazioni per la produzione di cdr, come viceversa ha riferito il prefetto di Cosenza nella relazione del 20 novembre 2009, di cui si è detto (doc n. 169/1). All'evidenza, si tratta di un punto controverso, indice anch'esso dell'estrema confusione che regna anche in materia di raccolta di dati oggettivi.

In ogni caso, rimangono del tutto sconosciute e, comunque, ignote le ragioni per cui il « secco pressato » non venga lavorato, in modo adeguato, a Rossano al fine di produrre cdr idoneo ad essere termovalorizzato a Gioia Tauro.

Peraltro, per l'impianto di Rossano, il piano regionale rifiuti prevede migliorie e adeguamenti comunque insufficienti, posto che non è stato ancora individuato un sito per la realizzazione di una nuova discarica di servizio, mentre il concessionario TEC Veolia ha presentato all'ufficio del commissario e ai competenti organi regionali un progetto di rialzo della discarica esistente in località Toscanello (Bucita) nel comune di Rossano (CS).

Allo stato, a partire dal mese di novembre 2008, in località Bucita, nel perimetro dell'impianto, è entrata in esercizio, previo adeguamento al decreto legislativo n. 36 del 2003, la vecchia discarica di servizio di proprietà regionale che, tuttavia, è in fase di esaurimento. Invero, il volume complessivo di tale discarica è pari a circa 240 mila metri quadrati, mentre quello residuale è di circa 50 mila metri quadrati, in grado di assicurare autonomia di smaltimento agli impianti di Crotone e Rossano, solo per pochi mesi.

Pertanto, nella mancanza di altri impianti di trattamento, oltre quello di Rossano, i rifiuti della provincia di Cosenza non vengono trattati, ma vengono conferiti come « tal quale » nelle discariche di Catanzaro, di Crotone e di Lamezia Terme, dal momento che il commissario per l'emergenza non è riuscito a reperire nuovi siti per l'opposizione dei comuni interessati.

In conclusione, non solo tutta l'area del cosiddetto sistema « Calabria Nord » è rimasta priva di impianti di trattamento dei rifiuti, ma a tale danno — che investe direttamente le stesse comunità locali, che si sono opposte alla realizzazione delle opere — si è aggiunto l'ulteriore danno della condanna dell'Erario, per i vari inadempimenti contrattuali di cui si è detto, al pagamento della somma di euro 30.430.985,42, oltre agli interessi, ferme rimanendo le ulteriori richieste risarcitorie di notevole importo contenute nell'atto di appello della concessionaria.

In un contesto come quello descritto, appare sicuramente velleitaria la scelta dell'Ufficio del commissario delegato di gestire un'emergenza puntando solo ed esclusivamente su un sistema complesso come quello basato sulla « filiera produzione e combustione cdr per la produzione di energia » senza attivare, magari in parallelo e non in alternativa, la progettazione e realizzazione di una o due grandi discariche controllate pubbliche nel territorio « Calabria Nord », che avrebbero comunque garantito di gestire l'emergenza e di programmare soluzioni strutturate in condizioni di maggiore tranquillità.

L'osservazione sulla presunta scarsa accettabilità delle discariche sul territorio non è la più pertinente, in questo caso, per due ragioni: la prima è che anche altre tipologie di impianti (quelli di produzione e combustione del cdr) non hanno avuto migliore accoglienza come i fatti hanno dimostrato e, comunque, necessitano essi stessi di discariche di servizio presso le quali conferire quote rilevanti di scarti e rifiuti; la seconda è che il territorio della provincia di Cosenza non è tra quelli più critici dal punto di vista della densità abitativa e della pressione antropica sul territorio e, pertanto, non dovrebbe, né avrebbe dovuto, essere tra quelli più critici per reperire siti sufficientemente distanti dalle comunità insediate, soprattutto, rispetto ad altre aree del Paese dove pure, sia negli ultimi decenni — ma ancora oggi — si sono realizzate e si gestiscono discariche controllate in cui vengono smaltiti percentuali non irrilevanti dei Rifiuti Urbani prodotti nei diversi Ambiti Territoriali Ottimali.

II.2 — Il sistema « Calabria Centro »

Il sistema « Calabria Centro » prevedeva, nella provincia di Catanzaro, la realizzazione di due impianti con annesse discariche di

servizio, da affidarsi a due diversi concessionari, a seguito di due distinte gare di appalto.

Sono stati, così, realizzati due impianti di trattamento rsu e raccolta differenziata.

Un impianto, a Lamezia Terme, il cui concessionario per la gestione è la società « Daneco Impianti » Srl, con discariche di servizio per scarti di trattamento meccanico-biologico e fos, poste in due siti distinti, una nello stesso comune di Lamezia, pur se distante 16 chilometri dall'impianto, gestita dall'azienda municipalizzata « Lamezia Multiservizi » SpA (sito, peraltro, in via di esaurimento) e un'altra a Pianopoli, comune distante 36 chilometri da Catanzaro, mentre il cdr prodotto viene avviato presso l'inceneritore di Gioia Tauro per essere termovalorizzato.

Un secondo impianto è stato realizzato a Catanzaro – Alli con annessa discarica di servizio e viene gestito dalla « Enerambiente » SpA.

Tuttavia, l'impianto non riesce a produrre né fos di qualità, né cdr di pezzatura idonea ad essere utilizzata nel termovalorizzatore di Gioia Tauro, sicché finisce tutto in discarica.

A questo punto non si comprende per quale ragione producano tale cdr pur se, come ha riferito – sarcasticamente – il capitano Aldo Iacobelli, comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, « comunque prendono i soldi per la gestione » (pagina 8 verbale trascr. aud. 01/12/2009).

In particolare, a proposito di quest'ultimo impianto di trattamento, il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente – gruppo Napoli, nella relazione del 6 novembre 2009 in atti (doc. 163/1), ha riferito che: 1) che trattasi di impianto di selezione e valorizzazione del rifiuto urbano indifferenziato e di trattamento della frazione organica da rifiuto differenziato, con annessa discarica di servizio; 2) che tale impianto avrebbe dovuto, in teoria, produrre: a) cdr (combustibile derivato da rifiuti urbani indifferenziati), b) fos (frazione organica stabilizzata/compost fuori specifica), prodotta da rifiuti urbani indifferenziati, c) « compost di qualità » prodotto dalla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, d) metalli ferrosi recuperati dai rifiuti urbani indifferenziati.

Viceversa, dagli accertamenti svolti è emerso che il suddetto insediamento tecnologico: 1) non è in grado di produrre cdr con pezzatura compatibile con il termovalorizzatore di Gioia Tauro e, di conseguenza, la linea di produzione attualmente è inattiva, in quanto necessita di lavori per ridurne la pezzatura; 2) non produce « compost di qualità », in quanto lo stesso si presenta contaminato da una forte presenza di materiale estraneo, con conseguente recapito finale in discarica, unitamente alla fos, che viene utilizzata per la copertura giornaliera delle discariche; 3) produce del materiale che, ad eccezione dei rottami ferrosi separati e inviati a recupero, ha anch'esso come recapito finale la discarica; 4) l'impianto di valorizzazione della « frazione organica » necessita di un adeguamento per l'eliminazione delle frazioni estranee in eccesso e, dunque, allo stato risulta inutilizzato.

Rilevano i carabinieri che « tale grave situazione, la quale potrebbe non essere isolata, oltre al grave danno ambientale causato

dal ricorso smodato all'uso della discarica, ha causato rilevanti danni erariali, anche con la complicità dei pubblici amministratori che potevano ed avevano il dovere di intervenire ».

In ogni caso e, cioè, anche a prescindere dai rilievi anzidetti, i due impianti di trattamento sono del tutto insufficienti, tanto più che nella provincia di Vibo Valentia — di recente costituzione e anch'essa inserita nel sistema « Calabria Centro » — non esistono impianti e la produzione dei rifiuti viene conferita « tal quale » all'impianto di trattamento di Lamezia Terme.

E, tuttavia, a parte gli anzidetti rilievi, osserva la Commissione di inchiesta che il sistema integrato « Calabria Centro » è l'unico ad essere stato realizzato, poiché non vi sono state opposizioni alla realizzazione di impianti di trattamento e di discariche di servizio, da parte delle popolazioni interessate e degli stessi amministratori locali; opposizioni che, viceversa, come si è visto, hanno determinato il fallimento totale del sistema « Calabria Nord », nonché — come si dirà di seguito — il fallimento parziale del sistema « Calabria Sud », provocando altresì in entrambi i casi un enorme contenzioso, per una cifra che supera i cento milioni di euro complessivi.

II.3 — Il sistema « Calabria Sud »

Passando all'esame del sistema « Calabria Sud », va osservato che l'originario piano del commissario delegato per l'emergenza rifiuti — in ossequio a una precisa scelta gestionale, che aveva il suo punto di forza in un forte incremento della raccolta differenziata — aveva stabilito: 1) la realizzazione di cinque impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani — tmb (impianti, come si è detto, destinati a « trattare » i rifiuti tal quale, mediante la separazione della frazione umida — da trasformare in fos — da quella secca, destinata ad essere raffinata e bruciata nel termovalorizzatore come cdr); 2) la realizzazione di un termovalorizzatore.

In particolare, tre impianti di trattamento dovevano essere realizzati in provincia di Reggio Calabria (Reggio Calabria, Siderno, Gioia Tauro), unitamente al termovalorizzatore localizzato in Gioia Tauro, mentre due impianti dovevano essere realizzati, rispettivamente, a Crotona e a Rossano (CS).

In esito alle procedure di gara, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti — che, come si è detto, all'epoca era anche il presidente della regione e, cioè, il dottor Giuseppe Chiaravalloti (16/04/2000 — 20/07/2004) — e il raggruppamento temporaneo di imprese, cosiddetto ATI (costituito da TME SpA — Termomeccanica Ecologia di La Spezia, in qualità di mandataria, e Lurgi Energie and Entsorgung GmbH, Pianimpianti SpA, Saarberg-Oekotechnik GmbH, Consorzio Cooperative Costruzioni e Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali Srl, quali mandanti), stipulavano, in data 17 ottobre 2000, un contratto d'appalto, repertorio n. 31469, di seguito definito « convenzione » per l'affidamento in « concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione degli impianti componenti il sistema integrato di smaltimento Calabria Sud » (doc. 616/8).

La convenzione — del valore lire 831.966.750.000, pari ad euro 429.674.967,85, oltre iva — prevedeva la realizzazione a Gioia Tauro di un polo tecnologico (poi denominato TEC 1) comprendente: a) un termovalorizzatore, munito di due linee (linea 1 e 2), con una capacità di smaltimento di 120 mila tonnellate/anno di cdr; b) un impianto di trattamento rsu.

La « convenzione » prevedeva, inoltre, la realizzazione di altri quattro impianti di trattamento rsu, rispettivamente, a Siderno, a Crotona, a Reggio Calabria (località Pettogallico) e a Rossano, oltre al potenziamento degli impianti preesistenti di Reggio Calabria (località Sambatello) e di Rossano.

Ciascun impianto doveva essere dotato di una discarica di servizio che, secondo gli impegni contrattuali assunti, dovevano essere realizzate nelle immediate vicinanze degli impianti medesimi e, comunque, a una distanza non superiore a chilometri 30 dagli stessi.

La convenzione, infine, stabiliva il quantitativo del conferimento dei rifiuti stimato in 411 mila (quattrocentoundicimila) tonnellate all'anno, di cui 276 mila tonnellate/anno di rsu e 135 mila tonnellate/anno di materiali vari da valorizzare, provenienti dal sistema di raccolta differenziata (secco, imballaggi, unti, ecc), umido e verde.

Sulla base del quantitativo di rifiuti veniva, poi, calcolata la tariffa per lo smaltimento rifiuti, a partire dall'avviamento, calcolata in lire 134,95 (centotrentaquattro/95) per ogni chilogrammo, da aggiornarsi annualmente entro il mese di gennaio.

Come si è detto, nel sistema « Calabria Sud » gli unici impianti preesistenti erano, oltre quello di Rossano, quello di Reggio Calabria (località Sambatello), destinato ad esaurirsi in breve tempo e ritenuto comunque inadeguato, mentre — in forza della suddetta « convenzione » — dovevano essere realizzati *ex novo* gli impianti di Siderno, Crotona e Reggio Calabria (località Sambatello-Pettogallico), quest'ultimo per un capacità di 73 mila tonnellate/anno di rsu da trattare, con produzione di 20 mila tonnellate/anno di cdr).

La realizzazione della costruzione doveva essere ultimata con decorrenza dalla data del relativo verbale di consegna definitiva dei lavori e veniva fissata: per gli impianti di selezione, entro 305 giorni, mentre per il termovalorizzatore entro 32 mesi.

La gestione aveva la durata di 15 anni « decorrenti dalla data del verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale di tutti gli impianti cdr e inizio della gestione ».

La concessione era fondata sull'autofinanziamento del concessionario, mediante « *project financing* » che — com'è noto — impone al concedente di curare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della stessa e, in caso di variazioni incidenti su detto equilibrio, attribuisce al concessionario il diritto di ottenere una revisione che consenta la determinazione di nuove condizioni di equilibrio.

Il rispetto dell'equilibrio economico — finanziario era particolarmente rilevante, posto che nel contratto, che la TEC SpA in data 22 maggio 2003 aveva stipulato con un pool di banche, era stabilita la risoluzione del finanziamento per inadempimento, anche a seguito del mancato pagamento di una sola rata da parte della società concessionaria.

In data 31 agosto 2001, le parti – con riferimento all’originario contratto di appalto – stipulavano un « atto integrativo », repertorio n. 65 (doc. 616/9), nel quale, in ordine alla gestione « provvisoria » dell’impianto esistente in Sambatello, veniva prevista una tariffa « differenziata », rispetto al resto del sistema, « nelle more della realizzazione del nuovo impianto di Sambatello ».

Successivamente, in data 6 marzo 2002, la TME SpA comunicava alla stazione appaltante che, avvalendosi della facoltà prevista nel bando di gara, affidava l’esecuzione dei lavori di costruzione e di gestione degli impianti del sistema « Calabria Sud » alla società di progetto TEC SpA Termo Energia Calabria, subentrante ai sensi dell’articolo 37 quinquies della legge 109 del 1994 nel rapporto di concessione dell’ATI aggiudicataria e così, nella stessa data, veniva notificato il subentro nel rapporto concessorio della costituita società TEC SpA Termo Energia Calabria, in conformità a quanto previsto nell’articolo 14 della convenzione.

In data 30 maggio 2003, la TEC appaltava alla TME la gestione del sistema, con le modalità e limiti previsti nel disciplinare di gestione allegato all’offerta di gara, dopo che, in data 22 maggio 2003 – come si è detto – aveva stipulato un contratto di finanziamento con un pool di banche, come previsto dal sistema del « *project financing* », per la realizzazione di opere pubbliche.

In esecuzione della convenzione, la TEC realizzava l’impianto per il trattamento e lo smaltimento, via termovalorizzazione, dei rifiuti solidi urbani del bacino predetto, sito in Gioia Tauro con un consistente investimento in totale autofinanziamento. I lavori relativi a tale impianto venivano completati in data 30 settembre 2004, ovvero nei termini contrattuali, posto che il relativo verbale certificava l’ultimazione dei lavori relativi alle opere elettromeccaniche « strettamente connesse con l’inizio del funzionamento del termovalorizzatore ».

In precedenza e, cioè, in data 31 ottobre 2003, era stata stipulata tra le stesse parti un atto di integrazione (« addendum ») della « convenzione » del 17 dicembre 2000 (repertorio 31469), denominata « atto di sottomissione » (doc. 616/10), per il potenziamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro con la realizzazione di nuove linee (linee 3 e 4, in pratica, il raddoppio delle linee di cui alla convenzione originaria), per 120 mila tonnellate/anno di cdr e 30 mila di rifiuti speciali, con la erogazione da parte del concedente di un contributo « a fondo perduto », pari a lire 80 miliardi (euro 41.316.551,92), finalizzato all’abbattimento delle tariffe di smaltimento relative agli utenti del sistema integrato « Calabria Sud » (articolo 8 bis).

Quindi, la TEC, tramite la controllata TME, nella qualità di « General Contractor », avviava la costruzione di un secondo termovalorizzatore, anche questa volta, in regime di *project financing* con un impegno di investimenti aggiuntivi (per circa 130 milioni di euro), chiedendo a tal fine un secondo finanziamento al medesimo pool di banche, che aveva finanziato la costruzione del primo termovalorizzatore.

Per tutti gli impianti di cui alla « convenzione » del 17 ottobre 2000 veniva prevista l’esecuzione di « lavori di adeguamento, modifica

e integrazione », con conseguente proroga dei tempi di consegna delle opere ovvero di remissione nei termini, dando atto che erano stati ultimati gli impianti di trattamento di Rossano e di Gioia Tauro.

In particolare, l'articolo 15 dell'« atto di sottomissione » prevedeva che « in considerazione dei maggiori lavori ed attività relativi al Sistema Integrato "Calabria Sud" di cui al precedente articolo 2 punto a), il concedente riconosce al concessionario una proroga per il termine di completamento degli impianti, di cui all'art 4 della convenzione n. 31469 di rep. del 17 ottobre 2000, per cui le nuove scadenze risultano le seguenti:

- a) Impianto di selezione di Rossano ultimato;
- b) Impianto di selezione di Gioia Tauro ultimato;
- c) Impianto di selezione di Crotona 15/04/04;
- d) Impianto di selezione di Siderno, 12 mesi dall'approvazione progetto esecutivo;
- e) Impianto, di selezione di Sambatello 10/09/04;
- f) Termovalorizzatore di Gioia Tauro 20/12/04.

Al fine di non indurre onerosità aggiuntive improprie connesse con l'onere di prefinanziamento delle opere è facoltà dell'Impresa iniziare le operazioni di collaudo, di cui agli articoli 20 e 21 del Capitolato Speciale, non appena ultimati i lavori strettamente connessi con l'inizio di tali attività ».

All'articolo 6 dell'atto di sottomissione veniva altresì prevista la realizzazione delle discariche di servizio, i cui siti dovevano essere individuati congiuntamente dalle parti in prossimità degli impianti, pur se la loro progettazione e realizzazione era a carico del concessionario.

Il valore dell'incremento dell'investimento veniva fissato in lire 207.539.961.005, pari ad euro 107.185.444,70 iva inclusa.

E, tuttavia, nonostante i precisi impegni contrattuali assunti, non è stato realizzato l'impianto di Sambatello-Pettogallico (fraz. di Reggio Calabria) — la cui costruzione è stata di fatto impedita sostanzialmente dall'opposizione della popolazione locale e dalla divergenza di opinioni tra il concedente e la direzione lavori su diversi aspetti del progetto — né sono state realizzate le previste discariche di servizio, anche in tal caso per l'opposizione della popolazione locale, che il commissario non è riuscito a superare.

Viceversa, sono stati realizzati, benché con notevoli ritardi, gli altri impianti di trattamento (tmb) e, cioè, quelli di Crotona, di Siderno, posto che alla data dell'« atto di sottomissione » (31 ottobre 2003), erano già stati realizzati gli impianti di Rossano e di Gioia Tauro (sia pure con ritardo rispetto ai tempi previsti nella originaria « convenzione »), mentre il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro ha registrato ritardi, a tal punto che il completamento dell'opera è previsto nel 2012.

Ritornando all'assetto societario, in data 22 novembre 2006, la TEC SpA comunicava alla Stazione appaltante la cessione delle quote societarie da TME SpA, a TMT SpA Tecnitalia e, in data 22/12/2006,

la TME SpA comunicava alla Stazione Appaltante il conferimento in TMT SpA Tecnitalia del ramo di azienda riguardante le attività di gestione impianti.

Ancora, in data 26 luglio 2007, la TME SpA comunicava alla Stazione appaltante l'intenzione di trasferire la partecipazione del 75 per cento della società TMT SpA. Tecnitalia alla Veolia servizi Ambientali SpA, nonché la gestione del sistema, con le modalità e limiti previsti nel disciplinare di gestione allegato all'offerta di gara.

Infine, in data 22 ottobre 2007, la Veolia servizi Ambientali SpA, comunicava alla Stazione appaltante che l'88,98 per cento della TEC SpA. Termo Energia Calabria era detenuto dalla stessa « Veolia servizi Ambientali Tecnitalia SpA », nonché il cambio di denominazione sociale della « TMT SpA. Tecnitalia », in « Veolia servizi Ambientali SpA Tecnitalia », a seguito di atto notarile del 2 ottobre 2007.

In conclusione, sulla base del sopra riportato sviluppo societario, la Veolia, società francese, leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, è apparsa sulla scena solo in data 26 luglio 2007, dopo l'acquisizione della TEC SpA.

Tuttavia, come si è accennato, la realizzazione del secondo termovalorizzatore, nonché di tutte le altre opere previste nell'atto di sottomissione del 31 ottobre 2003 (doc. 616/10), hanno determinato un notevole contenzioso tra il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la società appaltatrice, pari a euro 197.999.132,80, somma pretesa in forza del contratto di appalto, ma contestata dal commissario per asseriti ritardi nell'esecuzione delle opere.

La controversia è stata deferita a un collegio arbitrale che si è pronunciato con sentenza n. 121/10, depositata in data 13 ottobre 2010.

Il lodo, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla TEC SpA Termo Energia Calabria, ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di euro 30.014.960,79, oltre rivalutazione e interessi; quindi, in parziale accoglimento delle domande proposte, in via riconvenzionale, dalla Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio del commissario delegato ha condannato la società attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 2.055.889,85, oltre rivalutazione e interessi. Il lodo è stato notificato il 18 novembre 2010.

A tale contenzioso se ne è aggiunto un altro, pari ad euro 57.152.493,74, anch'esso deferito a un collegio arbitrale, concernente presunti inadempimenti contrattuali relativi alla gestione ordinaria del sistema « Calabria Sud », da parte della TEC SpA Termo Energia Calabria e del socio di controllo Veolia servizi Ambientali SpA.

Anche questa controversia è stata decisa con lodo arbitrale (n. 101/10), depositato in data 26 luglio 2010 e reso esecutivo in data 27 settembre 2010 (doc. 585/1) che, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla TEC SpA Termo Energia Calabria, ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti al pagamento, in favore della società attrice, della complessiva somma di euro 38.443.714,07,

oltre rivalutazione e interessi, respingendo le domande riconvenzionali della convenuta.

I due giudizi sono stati promossi nel mese di maggio 2008, dopo la conclusione dei lavori di un'apposita commissione istituita dal commissario delegato, con ordinanza n. 4242 del 26 aprile 2006 e n. 5239 del 10 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione del 17 ottobre 2000, rep. 31469 che, a sua volta, rinviava all'articolo 31 bis della legge n. 104 del 1994 (legge quadro in materia dei lavori pubblici), poi sostituita dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Invero, è accaduto che, a fronte di una pretesa risarcitoria della TEC SpA, pari a euro 203.957.263,76, per crediti maturati, fino alla data del 30 settembre 2007, regolarmente iscritti a « riserve » nei documenti contabili della società concessionaria per lavori di costruzione e di gestione degli impianti, la commissione anzidetta, a seguito degli accertamenti, svolti in contraddittorio con le parti, aveva ricalcolato le riserve apposte dal concessionario nella sua contabilità e rivisitato gli algoritmi di calcolo.

All'esito, la Commissione era riuscita a perfezionare tra l'ufficio del commissario e la TEC SpA una bozza di intesa, in forza della quale quest'ultima, in data 17 dicembre 2007, aveva formulato una proposta irrevocabile di accordo transattivo, valida fino al 3 gennaio 2008, del complessivo importo di Euro 21 Milioni (Allegato 2, doc. 596/1).

Invero, i crediti vantati dalla TEC SpA traevano origine: 1) dalla mancanza di quantitativi di rifiuti urbani o raccolta differenziata, previsti nel contratto; 2) dai maggiori costi relativi alle attività da intraprendere in adempimento delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2003; 3) dai problemi connessi alla mancanza di discariche di servizio; 4) dal mancato aggiornamento della tariffa di gestione; 5) dai maggiori derivanti dalla mitigazione ambientale imposti dalla via; 6) dai maggiori costi derivanti dalla inadeguatezza della raccolta differenziata; 7) dagli oneri derivanti dal fermo del cantiere, a seguito della sospensione della realizzazione della seconda linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro (vedi nota della Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile, consegnata dal prefetto dottor Franco Gabrielli, in occasione dell'audizione del 15 dicembre 2010 – doc. 619/1)

La proposta transattiva prevedeva: A) il pagamento della somma sopra indicata di euro 21 milioni, a saldo di tutti i crediti pregressi e a tacitazione di ogni pretesa per gestione e riserve sui lavori sino al 17 dicembre 2007, da corrispondere in 4 rate trimestrali; B) la rinuncia alle somme per interessi maturati fino al 17 dicembre 2007 e di quelle maturande fino al 31 gennaio 2008; C) la rinuncia ad ogni e qualsiasi giudizio pendente sia di merito che monitorio intrapreso fino al 17 dicembre 2007, ivi compreso l'importo di euro 8.083.949,52, portato dal decreto ingiuntivo n. 113/2006.

Peraltro, quest'ultimo credito non era contestato dal commissario il quale, nella pendenza del giudizio di opposizione davanti al tribunale di Catanzaro, aveva provveduto a corrispondere alla TEC SpA gran parte delle somme richieste, ad eccezione della somma di euro 1.283.116,25, come risulta dalla relazione del dipartimento della protezione civile (doc. 619/1, pagina 6).

L'ufficio del commissario delegato (prefetto Salvatore Montanaro), con lettera in data 11 gennaio 2008 prot. 613 (Allegato 3 doc. 596/4), trasmetteva la proposta della TEC SpA – con allegata relazione tecnico-giuridica della commissione nominata – alla Presidenza del consiglio dei ministri/dipartimento della protezione civile, esprimendo parere favorevole all'accordo, come proposto dalla TEC SpA.

In data 21 febbraio 2008, il capo dipartimento pro-tempore della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, rispondeva all'ufficio del commissario delegato, chiedendo che la proposta di transazione fosse sottoposta al parere della competente avvocatura distrettuale dello Stato in Catanzaro, in quanto riteneva che alla definizione bonaria della controversia dovesse partecipare anche la regione Calabria, avuto riguardo al ruolo svolto dalla stessa nei ritardi per la realizzazione della seconda linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro e ai conseguenti danni causati.

Invero, va considerato che proprio una legge regionale, la n. 13 del 17 agosto 2005, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 284 del 14 luglio 2006, aveva disposto la sospensione sia dei lavori di raddoppio del termovalorizzatore (doc. 619/3), sia dei lavori del nuovo impianto di trattamento di Sambatello, anch'esso oggetto di forti contestazioni da parte della popolazione reggina, come si dirà di seguito.

Il commissario delegato, con nota in data 28 febbraio 2008, prot. 3409, richiedeva il previsto parere dell'avvocatura dello Stato che, con nota del 17 aprile 2008, nell'esprimere parere favorevole alla proposta transazione, poneva in evidenza l'opportunità della « sottoscrizione della transazione da parte della regione Calabria » (doc. 619/4).

Tuttavia – occorre rimarcarlo – l'adesione alla transazione da parte della regione Calabria era da escludere, posto che la stessa aveva ribadito la propria contrarietà al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro anche con una successiva legge regionale, la n. 27 del 2007 (anch'essa, peraltro, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 277 del 9/16 luglio 2008, pubblicata sulla G.U. n. 31 del 23 luglio 2008).

Peraltro, con la legge regionale anzidetta era stato disposto un nuovo blocco della realizzazione della seconda linea dello stesso termovalorizzatore e ciò aveva provocato una seconda sospensione dei lavori, dopo la prima sospensione, di cui si è sopra detto, da parte di analoga legge regionale, dichiarata anch'essa incostituzionale.

A questo punto, vale la pena di richiamare quanto ha riferito il dottor Franco Gabrielli, Capo del dipartimento della protezione civile, nel corso della sua audizione del 15 dicembre 2010, a proposito dei rapporti tra il dipartimento della protezione civile e il commissario delegato, il quale – come si è già chiarito in nota – riveste il ruolo istituzionale di « commissario delegato del Governo », ovvero di colui il quale riceve un potere che scaturisce dalla dichiarazione dello stato di emergenza ed è il rappresentante del Governo, in nome e per conto del quale è provvisto di tutti i poteri per operare.

Dunque – ha proseguito il dottor Gabrielli – l'interlocuzione avviene tra il presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e il commissario delegato, mentre il dipartimento della protezione civile in queste vicende « non svolge solo una funzione